

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

Ufficio Servizi Cimiteriali – Segreteria - Protocollo

 $\begin{array}{c} PIAZZA\ MAUCERI,\ N.\ 12-21040\ VENEGONO\ SUPERIORE-Tel:\ 0331/828400-0331/828434-0331/828478 \\ \underline{comune.venegonosuperiore@pec.regione.lombardia.it} \\ \underline{segreteria@comune.venegonosuperiore.va.it} \end{array}$

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

	AP	\cap	r _ '	ŊΙ	CD	O	C	T	7 T	A	N	r	\boldsymbol{C}	F	'n	JT	71	•	١ ۱	Γ.	T
•	.AP	.,	-	.,.	3 P	•	•		<i>_</i>	.,			l۳	r	, 17	N	٦, ١	• /	A I		

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento e fonte normativa
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Competenze e responsabilità
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 6 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 7 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 8 Riti religiosi o civili
- Articolo 9 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 10 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 11 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 12 Elenco cimiteri
- Articolo 13 Disposizioni generali Vigilanza
- Articolo 14 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 15 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 16 Disposizioni generali
- Articolo 17 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 18 Inumazione
- Articolo 19 Cippo
- Articolo 20 Tumulazione
- Articolo 21 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 22 Esumazioni ordinarie
- Articolo 23 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 24 Esumazione straordinaria
- Articolo 25 Estumulazioni
- Articolo 26 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Articolo 27 Oggetti da recuperare
- Articolo 28 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 29 Urne cinerarie
- Articolo 30 Dispersione delle ceneri
- Articolo 31 Affidamento dell'urna cineraria

Articolo 32 – Autorizzazione alla sepoltura

Articolo 33 – Cremazione decorsi i tempi previsti di inumazione o tumulazione

CAPO VI – POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 34 – Orario

Articolo 35 – Disciplina dell'ingresso

Articolo 36 – Divieti speciali

Articolo 37 – Riti Funebri

Articolo 38 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Articolo 39 – Fiori e piante ornamentali

Articolo 40 – Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUNTEZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 41 – Sepolture private

Articolo 42 - Durata delle concessioni

Articolo 43 – Modalità, durata, subentro, decadenza, revoca, rinnovo, estinzione delle concessioni cimiteriali

Articolo 44 – Diritto di retrocessione

Articolo 45 – Manutenzione

Articolo 46 – Costruzione delle opere – Termini

TITOLO IV – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 47 – Servizio di illuminazione dei manufatti cimiteriali con lampade votive

TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 48 – Accesso al cimitero

Articolo 49 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 50 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Articolo 51 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 52 – Introduzione e deposito di materiali

Articolo 53 – Orario di lavoro

Articolo 54 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e delle funzioni religiose

Articolo 55 – Vigilanza

Articolo 56 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 57 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

Articolo 58 – Catasto cimiteriale e registrazioni

Articolo 59 – Forma di redazione delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 61 – Servizio di polizia mortuaria

Articolo 62 – Concessioni pregresse Articolo 63 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 64 - Sanzioni

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e fonte normativa

- 1. Il Comune adotta il presente regolamento in relazione alla proprie competenze al fine di disciplinare la gestione dei servizi cimiteriali del cimitero di Venegono Superiore, in attuazione delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, dal Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e dalle norme previste dalla legislazione statale in materia di attività funebri e cimiteriali.
- 2. Il Comune in materia di attività funebri e cimiteriali attua le disposizioni previste dalla legislazione regionale e dalla legislazione statale vigente alla data di adozione del presente regolamento, come di seguito indicate:
- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- DPR 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- DPR 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- DGR n. VII/20278 del 21 gennaio 2005 Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali;
- Circolare n. 21/SAN 30 maggio 2005: "Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6";
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".
- Circolare n. 9/SAN 12 marzo 2007: "Indirizzi applicativi sulla normativa in materia di attività funebri e cimiteriali".

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, si intende per:

addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri; **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili:

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno:

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione:

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti

anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato; estumulazione

straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune:

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri; impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre; inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro; **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizza zione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizza zione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie:

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra:

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla

propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

urna cineraria: contenitore di ceneri.

Articolo 3 – Competenze e responsabilità

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.
- 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Autorità Sanitaria competente per gli aspetti igienico-sanitari.
- 3. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 4. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
- 5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- 6. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 – Presunzione di legittimazione

- 1. Chi richieda un servizio cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (tombini, edicole, monumenti, ecc...), deve rendere autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara, chi sono gli eredi indicandone nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto e che agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità.
- 2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
- 3. L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 5 – Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla

- legge e specificati dal regolamento e precisamente:
- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- 2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali esistenti;
- 3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 30 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- 4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 6 – Deposizione della salma nel feretro

- 1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
- 2. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

- 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti sono determinati dal Comune.
- 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
- 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'ufficio competente prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 8 – Riti religiosi e civili

- 1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 9 – Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

- 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficio demografico di stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

- 3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune.

Articolo 10 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 11 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

- 1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'ufficio competente.
- 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
- 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con cera lacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERI

Articolo 12 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m., il comune provvede in proprio o vigila se affidato a terzi sul servizio del seppellimento presso il Cimitero sito in via Giulio Cesare.

Articolo 13 – Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e s . m . , nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

- 2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al comune al quale compete anche la manutenzione dei cimiteri, per la custodia e gli altri servizi cimiteriali. Il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
- 3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 14.
- 4. Competono esclusivamente al comune le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 14 – Reparti speciali nel cimitero

- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 3 Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
- 4 Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

Articolo 15 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune e le persone non residenti nel comune ma con un parente fino al 4° grado sepolto nel cimitero.
- 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
- 3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 4. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
- 5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 16, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 16 – Disposizioni generali

- 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori, sono determinate in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ed al Regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004.
- 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura dellearee, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in conformità a quanto disposto dalle norme di leggi vigenti.
- 5. Il piano regolatore cimiteriale adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura delle norme di leggi vigenti.

Articolo 17 – Piano regolatore cimiteriale

- 1. Il piano regolatore cimiteriale deve tener conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni:
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
- 2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- e) tombe di famiglia di costruzione comunale cappelle;

- f) cellette ossario o cinerario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario e cinerario comune;
- 3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
- 4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 18 – Inumazione

- 1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
 - 2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.

Articolo 19 – Cippo

- 1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal privato, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante i dati richiesti dall'ufficio competente.
- 2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 dal piano di campagna, a cura e spese del soggetto richiedente, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali definiti con separato atto della Giunta Comunale.
- 3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 20 – Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

- 2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali dovranno rispettare le misure stabilite da leggi vigenti.
- 4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.

Articolo 21 – Deposito provvisorio

- 1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito annualmente in tariffa dalla Giunta Comunale.
- L'Amministrazione Comunale si riserva un numero massimo di 2 loculi.
- 2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che devono procedere ad effettuare estumulazioni straordinarie nella tomba di famiglia al finedi ricavare spazio per ulteriori nuove tumulazioni.
 - 3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dall'Ufficio Comunale competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a un anno, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore anno.
 - 4.- Il canone di utilizzo è calcolato su base annua come da tariffa.
 - 5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
 - 6.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere traslate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
 - 7.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla traslazione per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo per l'interessato di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
 - 8.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
 - 9.- È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 22 – Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio.

- 2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
- 3.- Spetta all'incaricato dal responsabile dell'ufficio comunale competente, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
- 4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali
- 5.- Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 33 del presente regolamento.

Articolo 23 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1.- Annualmente, l'ufficio o il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.
- 2.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 24 – Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

I costi delle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria, da corrispondersi anticipatamente, sono a carico di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 – Estumulazioni

- 1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.
- 2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, o ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché siano trascorsi almeno 10 anni se i loculi sono aerati o almeno 20 anni se i loculi sono stagni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.
- 3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
- a) a richiesta dei familiari interessati.
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
 - 4.- Annualmente l'ufficio comunale competente o il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio online.
 - 5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o altro incaricato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
 - 6.- I resti mortali individuati che si rinvengono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. *g*) legge 30 marzo 2001, n. 130.
 - 7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
 - 8.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'ufficio competente, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifacitura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.
 - 9.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 26 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

- 1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autoritàgiudiziaria.
- 2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
- 3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 27 – Oggetti da recuperare

- 1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengono oggetti preziosi o ricordi personali, tale rinvenimento deve risultare dal processo verbale.
- 2.- G li oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile comunale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.
- 3.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 4.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 28 - Disponibilità dei materiali

- 1.- Ove gli interessati non curino il recupero di materiali e /o opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del comune.
- 2 I materiali o le opere recuperate potranno essere riutilizzati in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienate per lo stesso fine. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
- 3.- Su richiesta degli aventi diritto, l'ufficio comunale competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescrittiper la nuova sepoltura.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 29 – Urne cinerarie

- 1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
- 2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

- 3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari.
- 4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione.
- 5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, decorsi i 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono depositate nell'ossario comune.

Articolo 30 – Dispersione delle ceneri

- 1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale e dai conseguenti atti esecutivi.
- 2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura o in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
 - 4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - 5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
 - 6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 31 - Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto iscritto alla Socrem o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

- 2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dai parenti più prossimi.
- 3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
- 4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale:
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria odi pubblica sicurezza.
 - 6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

Articolo 32 – Autorizzazione alla sepoltura di urne

- 1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
- 2. La sepoltura può avvenire solo in tomba già in concessione per altri defunti, in loculi già in concessione per altri defunti o in cellette ossario. {tc "1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, in deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. "}

Articolo 33 – Cremazione decorsi i tempi previsti di inumazione o tumulazione

- 1. Le salme, decorsi i tempi previsti di inumazione e tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
- 2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

- 3.- A questo fine, l'ufficio comunale competente deve provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso ufficio. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
- 4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 34 – Orario

- 1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..
- 2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, almeno 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 35 – Disciplina dell'ingresso

- 1.- Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.- È vietato l'ingresso:
- 1) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- m) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- n) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o commerciale;
- o) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 36 – Divieti speciali

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto

- dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- a) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- b) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- c) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- d) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
- e) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
 - 2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 - 3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 37 – Riti funebri

- 1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto cheper la collettività dei defunti.
- 2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al competente ufficio comunale ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 38 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

- 1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero
- 6.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.
- 7.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
- 8.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura

che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 39 – Fiori e piante ornamentali

- 1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
- 2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'ufficio comunale competente li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
- 4.- Nel cimitero, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 40 – Materiali ornamentali

- 1.- Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2.- L'ufficio comunale competente od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio.
- 4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 30, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 41 – Sepolture private

- 1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 16 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
- 2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione individuale per famiglie e collettività.
- 3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
- a) sepolture individuali (loculi, tombe individuali, cellette, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe, edicole, ecc.).

- 4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
- 5.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 6.- La concessione del manufatto, anche costruito dal Comune, è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione dello stesso da parte dell'ufficio comunale cui compete l'istruttoria dell'atto.
- 7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
- 8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- c) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- d) la durata;
- e) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- f) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare)
- g) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - 9.- È ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.
 - 10 Previa domanda da parte dell'interessato, da presentare all'ufficio competente, possono essere concesse rateizzazioni per il pagamento dei soli loculi. All'atto della domanda dovrà comunque essere corrisposto il 30% della tariffa prevista per la concessione. Il pagamento dei loculi di 2° e 3° fila non è rateizzazione non può superare i 12 mesi.

Articolo 42 – Durata delle concessioni e rinnovo

- 1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, salvo le concessioni perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR 805/1975.
- 2.- La durata delle concessioni è la seguente:
- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle);
- b) in 40 anni per le nicchie ossario e cinerarie individuali (cellette per la raccolta di resti mortali);
- c) in 40 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (tombe);
- d) in 30 anni per loculi;
 - 3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa deliberata dalla Giunta

Comunale e in vigore al momento della richiesta del rinnovo.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa a far data dal giorno successivo alla richiesta di concessione, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 43 - Modalità, durata, subentro, decadenza, revoca, rinnovo, estinzione delle concessioni cimiteriali

- 1. La sepoltura, individuale privata può concedersi, solo in presenza:
- i) della salma o ceneri per i loculi e le tombe individuali;
- j) dei resti o ceneri per le cellette;
- k) delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione fatto salvo diversa autorizzazione del Sindaco.
- 3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, non superiore a 99 anni, con la seguente durata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle);
 - b) in 40 anni per le nicchie ossario e cinerarie individuali (cellette per la raccolta di resti mortali);
 - c) in 40 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (tombe);
 - d) in 30 anni per loculi;
- 5. Le cellette ossario e le cellette cinerario possono essere utilizzate, su richiesta dei genitori, rispettivamente per la tumulazione di nati morti o di prodotti del concepimento e prodotti abortivi.
- 6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi; possono essere prenotate in vista del futuro affiancamento del coniuge, della parte unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016, del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 6/2004;
- 7. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero:
 - c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca di cui all'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
 - e) ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è possibile la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue relative a salme tumulate da oltre 50 anni, previa ordinanza Sindacale che definisca la urgente e improrogabile necessità di recuperare posti che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni di defunti residenti;
- 8. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di

tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Articolo 44 – Diritto di retrocessione

- 1. I concessionari e i loro eredi che per qualunque motivo non intendano più usufruire del loculo in concessione possono richiedere al comune la retrocessione.
- 2. È vietato al concessionario cedere ad altro soggetto privato il loculo assegnato; ogni eventuale cessione di loculo tra privati è nulla.
- 3. La domanda di retrocessione deve contenere gli estremi identificativi del loculo concesso e del contratto di concessione.
- 4. Per la rinuncia alla concessione di loculi e ossari, per qualsiasi causa consentita dalla legge, prima della scadenza e comunque entro il termine massimo di 5 anni, il concessionario ha diritto al rimborso della somma versata al momento della concessione decurtata del 20% fisso oltre il 5 % per ogni anno di utilizzazione. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Articolo 45 - Manutenzione

- 1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
- 2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 46 – Costruzione delle opere – Termini

- 1.- Le concessioni in uso di aree, se disponibili, per le destinazioni di cui all'articolo 43, comma 2 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 1 anno dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3.- Per motivi da valutare dal responsabile dell'ufficio competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

TITOLO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 47 - Servizio di illuminazione dei manufatti cimiteriali con lampade votive

- 1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle sepolture in campo comune, sulle lapidi di colombari, sugli ossari individuali, è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
- 2. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
- 3. L'illuminazione votiva sulle sepolture viene attivata o disattivata su richiesta degli interessati da presentare all'ufficio comunale competente. Il servizio di illuminazione votiva è ricompreso dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 tra i servizi pubblici a domanda individuale.
- 4. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi per frazione di anno, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio.
- 5. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento, presentata al competente ufficio comunale, nella quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, l'esatta indicazione della tomba e/o del loculo; per il prima anno l'ammontare della tariffa sarà comprensiva dei diritti di allacciamento.
- 6. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità indicate sull'avviso di pagamento che il Comune provvede ad inviare direttamente all'indirizzo mail o eventualmente al domicilio indicato al momento della sottoscrizione della richiesta di allacciamento. La mancata ricezione dell'avviso, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare il versamento del canone dovuto.
- 7. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dalla scadenza, indicata sull'avviso di pagamento, l'ufficio comunale competente invierà lettera di sollecito del pagamento del canone, gravati degli interessi dimora e di ogni altra spesa connessa al sollecito (spese di spedizione sollecito, spese di notifica, ect.).
 - 8. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, di cui al comma precedente, e qualora anche questo avviso risulti vano, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, il Responsabile del Servizio ordinerà, senza altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina.
 - 9. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, debba essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di:
 - Diritto di allaccio;
 - Eventuali annualità pregresse;
 - Ogni altra spesa sostenuta dall'ente.
 - 10. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta.
 - 11. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente da presentare in forma scritta ed indirizzata all'ufficio comunale competente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
 - 12. Il Comune si riserva la scelta della tipologia delle lampade ritenute idonee per il servizio; il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.
 - 13. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni ed eventi dannosi che dovessero determinare sospensioni del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi.
 - 14. In caso di decesso del titolare del contratto di concessione d'illuminazione votiva, il coniuge, i fratelli/sorelle o i parenti di primo grado nonché conviventi e coppie di fatto del defunto/a sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente al fine di effettuarne la variazione di intestazione.

TITOLO V LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo - 48 Accesso al cimitero

- 1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che
- non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, i privati imprenditori che dovranno accedere al Cimitero dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'ufficio comunale competente, da rilasciarsi dietro domanda corredata, da tutta la documentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- 3.- L'autorizzazione del comma precedente rilasciata dal Responsabile dell'ufficio comunale competente è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Responsabile stesso.
- 4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio comunale competente.
- 5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38, in quanto compatibili e deve rispettare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 49 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal servizio tecnico.
- 2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette perresti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3.- Le sepolture private dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Piano Cimiteriale e dalle vigenti leggi in materia.
- 4.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 6.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'ufficio comunale competente, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
- 7.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 8.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
- 9.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
- 10.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, lapidi, ricordi, e similari in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 50 - Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una cauzione fissata dal comune a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni fatto salvo che la cauzione sia già stata presentata dalla ditta esecutrice dei lavori.
- 3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale eventuali importi sostenuti dall'ente connessi ai lavori.

Articolo 51 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1.- Nella costruzione dei manufatti, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2.- È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile dell'ufficio comunale competente.
- 3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio comunale competente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 52 - Introduzione e deposito di materiali

- 1.- È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio comunale competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2.- È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 53 - Orario di lavoro

- 1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dall'ufficio comunale competente.
- 2.- È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute, d'intesa con il gestore del cimitero.

Articolo 54 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e delle Funzioni Religiose

- 1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti e delle Funzioni Religiose, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei

materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 55 - Vigilanza

- 1.- L'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 50, previa definizione della somma da trattenere.

Articolo 56 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando all'ufficio competente le violazioni accertate.
- 2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
 - 3.- Al personale suddetto èvietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
 - 4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
 - 5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connessecon l'attività svolta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 57 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1.- All'interno del cimitero comunale la Giunta Comunale può disporre l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 58 - Catasto cimiteriale e registrazioni

- 1.- Presso l'ufficio competente dovrà essere istituito un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
- 3.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 4.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi del titolo costitutivo;
- d) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

Articolo 59 - Forma di redazione delle concessioni

1. Le concessioni per loculi, ossari, tombe e cappelle sono redatte in forma di scrittura privata e non assoggettate ad esazione dei diritti di segreteria, a repertoriazione sul Registro di repertorio dei contratti ed a registrazione all'Agenzia delle Entrate.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4. Per le concessioni di loculi già rilasciate che prevedono la decorrenza della concessione stessa a partire dall'occupazione con un defunto, e che tuttora non risultano essere occupati, è stabilita in deroga alle disposizioni contrattuali quale decorrenza l'entrata in vigore del presente regolamento
- 5.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 61 - Servizio di polizia mortuaria

- 1.- L'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, spettano ai responsabili delle aree competenti, così come individuati all'interno del regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
- 2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano all'ufficio comunale competente responsabile come individuato ai sensi dell'art. 2, fatta salva eventuale deliberazione della giunta comunale, qualora sia necessario, che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo e salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai

sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 62 - Concessioni pregresse

1.- In deroga a quanto previsto dall'articolo 72, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, esclusivamente per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 63 – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- 1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
- 2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
- 3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune né da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
- 4.- È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 64 - Sanzioni

- 1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, inquanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esucc. modif.
- 2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.